

**ERA STATA LA CORTE COSTITUZIONALE A RICORRERE**

## La parola ora alla Consulta Ipotesi sentenza additiva

**L**a Corte costituzionale dovrà pronunciarsi a breve su una questione di legittimità costituzionale. Che riguarda disposizioni che consentono all'amministrazione scolastica di conferire supplenze annuali, reiterandole senza limiti di tempo, nelle more dell'espletamento dei concorsi. E soprattutto senza prevedere alcun indennizzo. Si tratta, in particolare, dei commi 1 e 11 dell'articolo 4 della legge 124/99 (si veda l'ordinanza 207/2013).

**Trattandosi di una questione che investiva anche l'interpretazione del diritto** comunitario, la Consulta aveva chiesto lumi alla Corte di giustizia europea (C-22/13, del 26 novembre scorso). Che ha risposto nel senso della incompatibilità con il diritto comunitario delle previsioni contenute nel diritto italiano. Il giudizio negativo della Consulta, dunque, appare scontato: se le norme oggetto del quesito sono incompatibili con il diritto comunitario, sono anche incostituzionali. Ma non è possibile prevedere in che misura e, soprattutto, se la Corte cancellerà tutto con un colpo di spugna oppure indicherà la strada al legislatore. In altre parole, non vi è dubbio che la questione di legittimità costituzionale sia fondata. Ma non ci è ancora dato sapere se la Consulta disporrà l'espunzione dall'ordinamento delle norme oggetto del giudizio oppure se deciderà con una sentenza interpretativa (additiva).

**In quest'ultimo caso le soluzioni probabili sono** essenzialmente due. La prima è che la Corte dichiari le norme incostituzionali nella parte in cui non prevedono un indennizzo in caso di reiterazione delle supplenze annuali in assenza di un termine perentorio all'indizione e svolgimento dei concorsi. La seconda è che dichiari incostituzionale la norma nella parte in cui non prevede una termine massimo di 36 mesi (o altro limite) per lo svolgimento dei concorsi a cattedra e non prevede un indennizzo quando tale termine non venga rispettato dall'amministrazione scolastica. In buona sostanza, dunque, la questione ruota essenzialmente sulla facoltà dell'amministrazione scolastica, prevista dalla legge, di provvedere alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. E sull'analoga facoltà prevista in riferimento al personale Ata. Restano fuori dal giudizio sia e supplenze fino al 30 giugno che le supplenze brevi.

— © Riproduzione riservata —

